

## Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, sentenza 26 maggio 2010

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 18.11.2005, Cr.Li., dipendente dell'Azienda USL di omissis, si rivolgeva al Tribunale di Cassino - Giudice del Lavoro, chiedendo che, "ritenuta la illegittimità della deliberazione n. 97 del 24.1.2002, nella parte in cui (veniva) negata la retrodatazione degli effetti economici" del suo "inquadramento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale con decorrenza (ai soli fini giuridici) dal 14 dicembre 1992", fosse riconosciuto il suo diritto "ad ottenere (dall'Azienda datrice di lavoro) il risarcimento del danno subito per la mancata attribuzione del posto di collaboratore amministrativo sino al 31.12.2002", con conseguente condanna dell'Azienda USL di omissis al pagamento della somma di Euro 68.580,19, oltre rivalutazione ed interessi, "pari alle differenze di retribuzione tra la 3<sup>a</sup> qualifica (ora cat. A) e la 7<sup>a</sup> qualifica (ora cat. D) dal 14.12.1992 al 31.1.2002". Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Azienda USL di omissis, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.

All'udienza del 19.5.2010, il Giudice - nuovo assegnatario della causa - udita la discussione orale delle parti, decideva come da dispositivo in calce pubblicamente letto, dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.

Il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'*art. 63 D.Lgs. 165/2001*, opera, secondo quanto disposto dall'*art. 69 D.Lgs. cit.* (sostitutivo del disposto dell'*art. 45, comma 17, D.Lgs. 80/98*), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni concernenti il periodo anteriore a tale data.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v. Cass. SS.UU. 8363/2007; Cass. SS.UU. 14858/2006; Cass. SS.UU. 9154/2006; Cass. SS.UU. 3438/2003), ai fini dell'individuazione del discrimine temporale (individuato nella data del 30 giugno 1998), rilevante per il trasferimento al giudice ordinario delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, deve farsi riferimento "al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia"; sicché, "nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimento negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua, emanazione"; a nulla rilevando l'eventuale permanenza degli effetti del presente atto.

Ora, nel caso in esame, l'atto lesivo del diritto della ricorrente, in ragione del quale nel presente giudizio è avanzata una domanda risarcitoria, risale all'anno 1992.

La ricorrente, già dipendente dell'Azienda USL di omissis dal 1982, con la qualifica di ausiliaria socio sanitaria (inquadrata nel 3° livello), nell'anno 1992 ha partecipato ad un concorso pubblico per un posto di collaboratore amministrativo indetto dall'amministrazione di appartenenza, collocandosi al 7° posto della relativa graduatoria approvata con deliberazione n. 598 del 22.7.1992. Dopo la nomina del vincitore, l'Azienda USL ha stabilito di ricoprire un ulteriore posto di collaboratore amministrativo, utilizzando la suddetta graduatoria. La ricorrente, dunque, con istanza del 2.11.1992, ha chiesto, in qualità di dipendente già di ruolo presso l'azienda, che venisse applicata in suo favore la riserva prevista dal combinato disposto degli *artt. 1 e 7, ultimo comma, del D.M. n. 458* del 21.10.1991.

L'Azienda USL di omissis, tuttavia, con deliberazione n. 891 del 20.11.1992, ha proceduto a nominare il dott. Gi.To., candidato esterno collocatosi al secondo posto della graduatoria, negando alla ricorrente l'invocato diritto alla riserva. La ricorrente ha impugnato la predetta deliberazione innanzi al TAR del Lazio, Sezione di Latina, che con sentenza n. 384 del 6.4.1995, ha accolto il ricorso, annullando la nomina del candidato esterno; decisione, questa, poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3990 del 19.7.2001.

L'Azienda datrice di lavoro, quindi, con deliberazione n. 97 del 24.1.2002, in esecuzione del giudicato di cui alla richiamata sentenza, ha proceduto "ora per allora, all'inquadramento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, con decorrenza dal 14 dicembre 1992, della dipendente dott.ssa Cr.Li., attualmente ausiliaria socio sanitaria, ex III livello, categoria A, in servizio presso il Distretto D di omissis ", limitando gli effetti retroattivi del provvedimento "ai soli fini giuridici e non economici".

Ciò chiarito, emerge con evidenza che l'atto lesivo del diritto è costituito dal rigetto della richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuta la riserva in sede di scorrimento della graduatoria, disposto con il contestuale provvedimento di nomina del candidato esterno, adottato con delibera n. 891 del 20.11.1992.

La ricorrente (peraltro correttamente inquadrando la pretesa giuridica da far valere nei confronti della datrice di lavoro) chiede, infatti, il "risarcimento del danno subito per la mancata attribuzione del posto di collaboratore amministrativo" sin dalla suddetta data e non (direttamente) la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive tra il 3° livello ed il 7° livello (ora cat. D); in altre parole, sebbene il danno asseritamente subito venga, poi, identificato con tali differenze retributive (peraltro non correttamente, non potendo certo richiedersi - nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive - l'intera retribuzione spettante per lo svolgimento di mansioni superiori, in difetto dell'effettivo svolgimento delle predette mansioni) la domanda posta dalla ricorrente è una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato riconoscimento del diritto alla riserva nello scorrimento della graduatoria; sicché il "fatto materiale posto a base della pretesa avanzata" (per utilizzare la stessa espressione ricorrente nelle pronunce della Suprema Corte citate) è, appunto, la delibera 891/92,

lesiva del predetto diritto e non già la successiva delibera n. 97/2002, con cui, in esecuzione del giudicato di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, è stata semplicemente disposta la retrodatazione dell'inquadramento ai soli effetti giuridici.

A ciò deve aggiungersi, poi, che al momento in cui la ricorrente ha impugnato la su citata delibera 891/92 esisteva in materia di pubblico impiego la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, che, nell'ambito della propria giurisdizione, conosceva appunto anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno (v. *art. 7 L. 1034/71*, così come sostituito dall'*art. 7, comma 4, L. 205/2000*); sicché, anche sotto questo profilo, non contenendo la norma richiamata preclusioni temporali per l'esercizio di detta giurisdizione, comunque a suo tempo incardinata dalla proposizione della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, deve ritenersi che la giurisdizione spetti al Giudice Amministrativo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cassino, il 19 maggio 2010.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2010.